

NOTA TECNICA

Per richiedere la compensazione di cui all'art. 22.1 della delibera AeeG 6/2013/R/COM, il gestore del servizio idrico dovrà inviare alla Cassa conguaglio per il settore elettrico, mediante posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo servizio.idrico@ccse.cc, il modello "Richiesta di Compensazione dei Minori Ricavi" allegato (Allegato 2) alla circolare CCSE 11/2013/IDR. Il modello dovrà essere debitamente compilato e firmato digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa. Le informazioni inserite nel modello dovranno essere rese ai sensi dell'art. 47, del D.P.R. del 28/12/2000. Eventuali dichiarazioni mendaci saranno punibili penalmente, ai sensi dall'art.76 del D.P.R. 445/2000 e potranno dare luogo alla decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere (art. 75 del D.P.R.445/2000).

Nel modello il gestore dovrà indicare, per ogni comune soggetto alle agevolazioni e con riferimento alle agevolazioni riconosciute, sia gli importi che sarebbero stati fatturati senza considerare le agevolazione , sia gli importi effettivamente fatturati o le relative note di credito nel caso in cui l'importo delle agevolazioni riconosciute dovesse eccedere l'importo della fattura. La differenza tra i due importi origina il minore ricavo che la Cassa riconoscerà al gestore del servizio idrico integrato. Si precisa, inoltre, che le compensazioni da richiedere a Cassa **devono far riferimento, esclusivamente, ad importi fatturati e riconosciuti all'utente finale.** Si riportano di seguito, a titolo di esempio, alcune possibili casistiche.

Caso 1

Si consideri il caso di un consumatore finale la cui bolletta, al netto delle agevolazioni (colonne: "Importi che sarebbero stati fatturati senza considerare le agevolazioni" dell'Allegato 2), è pari a 100€. Se il calcolo degli sconti da riconoscere nella stessa bolletta (minor ricavo) dà una somma di 60€, quindi non superiore a quanto dovuto dal consumatore al netto degli sconti, il gestore emette (e riporta nelle colonne: "importi effettivamente fatturati" dell'Allegato 2) una fattura positiva di $(100-60)= 40\text{€}$. In questo caso il gestore richiederà alla Cassa una compensazione di $(100-40)= 60\text{€}$.

Caso 2

Si consideri il caso di un consumatore finale la cui bolletta, al netto delle agevolazioni (colonne: “Importi che sarebbero stati fatturati senza considerare le agevolazioni” dell’Allegato 2), è pari a 100€. Se il calcolo degli sconti da riconoscere nella stessa bolletta (minor ricavo) dà una somma di 150€, quindi superiore a quanto dovuto dal consumatore al netto degli sconti, il gestore può operare in due modi diversi:

- A. Emettere fattura pari a 0€, riconoscendo al consumatore (e dandone evidenza nel documento di fatturazione stesso) un credito residuo di 50€ da computare a sconto nel successivo ciclo di fatturazione. In questo caso il gestore riporta, nelle colonne “importi effettivamente fatturati” dell’Allegato 2, importi pari a zero, richiedendo quindi alla Cassa una compensazione di $(100-0)= 100€$. La compensazione per il residuo di sconto di 50€ sarà richiesta dal gestore con riferimento a fatture successive, in relazione alla sua effettiva applicazione al consumatore.
- B. Emettere una fattura negativa/nota di credito, a favore del consumatore, per 50€ e provvedere al rimborso diretto di questo importo al consumatore stesso. In questo caso il gestore riporta, nelle colonne “importi effettivamente fatturati” dell’Allegato 2, **importi negativi** che sommano a -50€, richiedendo quindi alla Cassa una compensazione di $[100-(-50)]= 150€$.

Nella compilazione dell’Allegato 2, il gestore dovrà riportare i dati secondo il livello di aggregazione schematizzato nell’allegato stesso, cioè mantenendo una separazione per provincia, comune e tipologia d’uso (“Utenze Domestiche” e “Altri Usi”).